

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 37/A/2026

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7054/Pensioni militari, sull'appello proposto da *Omissis*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gambino,

contro

I.N.P.S. – Istituto nazionale della Previdenza sociale -, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Antonella Patteri e Francesco Velardi.;

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 340/2025 del 25-26 settembre 2025, pubblicata il 24 novembre 2025.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 25.06.2026, per l'appellante,

l'avvocato Pietro Gambino, per l'I.N.P.S., l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso in primo grado, l'odierna appellante, quale vedova di vittima del dovere, aveva chiesto l'attribuzione delle due annualità una tantum di pensione privilegiata comprensiva di tredicesima mensilità previste dall'art. 5, c. 4, l.n. 206 del 2004, come modificato ed esteso nella platea dall'art. 2, c. 105 e 106 della legge 244/2007; aveva inoltre chiesto l'esenzione dall'IRPEF di tale attribuzione, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come disposto dall'art. l'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; il tutto, infine, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo,

2.- Con l'impugnata sentenza il giudice di primo grado, rilevata la sopravvenuta carenza d'interesse circa la domanda di attribuzione delle due annualità una tantum, pagate alla ricorrente nelle more del giudizio (agosto 2025), ha respinto la domanda concernente l'applicabilità del beneficio fiscale dell'esenzione IRPEF alla citata doppia annualità e quella relativa alla cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione su dette somme.

2.1.- In particolare, richiamata la normativa in materia (all'art. 2, c. 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e all'articolo 3, c. 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come disposto dall'art. l'articolo 1, c. 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) il giudice di primo grado ha

osservato che l'esenzione IRPEF, di cui all'art. 2, c. 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è disposta con riguardo all'assegno vitalizio (comma 4), al trattamento speciale di reversibilità (comma 5) ed alle pensioni privilegiate dirette erogati in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ma non si fa espressa analoga menzione di una esenzione IRPEF per la doppia annualità (di cui al comma 3).

Premesso, inoltre, che ai sensi della l.n. 206 del 2004, l'esenzione è generalizzata ai sensi dell'art. 8, c. 2, della medesima legge, soltanto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 211, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le esenzioni ivi previste riguardano unicamente ai trattamenti pensionistici e, nel silenzio del legislatore, non sono estensibili alle erogazioni che potrebbero definirsi una tantum, come quella della doppia annualità prevista dall'art. 5, c. 4 Legge 3 agosto 2004, n. 206 in favore di vittime del dovere e dei loro familiari superstiti.

2.2.- Con riferimento alla questione del cumulo tra interessi e rivalutazione, ha ritenuto manifestamente infondato il richiamo all'art. 4 c. 4 del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, in quanto il cumulo ivi previsto concerne i benefici pensionistici e non il cumulo tra interessi e rivalutazione che trova disciplina nell'art. 176, c.3 del c.g.c.

3.- Con appello tempestivamente notificato e depositato, la sig. *Omissis* ha impugnato i capi della sentenza che hanno respinto la domanda di esenzione IRPEF e quella di cumulo di interessi e rivalutazione.

3.1.- Con il primo motivo d'appello è stata eccepita l'erronea interpretazione e violazione dell'art. 1, c. 211, legge n. 232/2016 e dell'art. 3, c. 2, legge n.206/2004 del contenuto letterale dell'art. 5 c. 4 legge 206/2004 come modificato ed esteso nella platea dall'art. 2, c. 105 e 106 della legge 244/2007, e più in generale l'erroneità della motivazione sull'esenzione IRPEF.

In particolare, il giudice di primo grado avrebbe violato la richiamata normativa ritenendo che tale beneficio – ossia la doppia annualità - non costituirebbe un "trattamento pensionistico" bensì una "erogazione una tantum" distinta dal trattamento pensionistico vero e proprio, al quale sarebbe "soltanto parametrata ai fini della quantificazione nel suo ammontare", affermazione che l'appellante ritiene illogica e contraria al diritto vivente consolidato, oltre che autocontraddittoria rispetto alla stessa giurisdizione esercitata dalla Corte dei conti.

La difesa richiama sul punto l'articolo 3, c. 2, della legge n. 206/2004 che "stabilisce che: "La pensione maturata di cui al comma 1 e ogni altro trattamento previdenziale o retributivo che ne deriva sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle addizionali regionali e comunali." (sic, pag. 13, righe 8 – 11). Al riguardo l'appellante osserva che l'art. 1, c. 211, della legge n. 232/2016 ha esteso i benefici fiscali previsti dalla legge n. 206/2004 anche alle vittime del dovere e pertanto va riconosciuta l'esenzione anche per la doppia annualità.

Conclude sul punto affermando che il "legislatore, con l'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, ha inteso realizzare una piena

equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo quanto ai benefici fiscali e, quindi, dell'esenzione Irpef di tutti i benefici erogati e riconosciuti alle vittime del dovere ed equiparate". In tale prospettiva, secondo la difesa, la doppia annualità di pensione privilegiata con tredicesima mensilità costituisce indubbiamente un "trattamento pensionistico" nel senso proprio dell'espressione, rientrando pertanto nell'ambito di applicazione dell'esenzione IRPEF essendo collegata inscindibilmente al trattamento pensionistico goduto e, quindi, se questo è esente IRPEF a fortiori anche il benefico in questione non può non esserlo.

Il Giudice di prime cure ha, secondo la difesa, errato nel qualificare la c.d. "doppia annualità" come un'erogazione una tantum distinta e autonoma dal trattamento pensionistico, escludendola così dall'ambito applicativo dell'esenzione IRPEF.

La norma che istituisce il beneficio, l'art. 5, c. 3, della Legge n. 206/2004, è inequivocabile nel definirne la natura. Essa stabilisce che ai superstiti "sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico". La legge, quindi, non istituisce un'indennità autonoma, ma un emolumento la cui natura e quantificazione sono direttamente e inscindibilmente legate al trattamento pensionistico di reversibilità. Non si tratta di un beneficio "parametrato" alla pensione, ma di una porzione della pensione stessa (specificamente, 26 mensilità) erogata in anticipo.

Sottolinea la difesa che l'art. 1, c. 211, della Legge n. 232/2016, si ribadisce, ha esteso alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti

i benefici fiscali di cui all'art. 3, c. 2, della Legge n. 206/2004, con riferimento "ai trattamenti pensionistici in generale".

Pertanto, conclude la difesa, ritenere che la "doppia annualità" non rientri nel novero dei "trattamenti pensionistici" ai fini fiscali costituisce una palese violazione delle norme citate, che ne definiscono chiaramente la natura derivata e pensionistica.

Nel concludere sul punto, la difesa ritiene che la sentenza impugnata sia, quindi, viziata da evidente e palese errata interpretazione e violazione di legge, difetto e motivazione contraddittoria ed illogica atteso che da un lato nega la natura pensionistica della doppia annualità per escludere l'esenzione IRPEF, dall'altro esercita la giurisdizione contabile su un beneficio che ritiene “una tantum” la cui giurisdizione, se così fosse, ricadrebbe sul Giudice Ordinario in Funzione di Giudice del lavoro.

3.2.- Col secondo motivo d’appello è stata lamentata la violazione dell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi rd 16 marzo 1942, n. 262)), la violazione della gerarchia delle fonti del diritto e l’erroneità della motivazione sulla valenza normativa delle circolari amministrative e contraddittorietà ed inapplicabilità ratio temporis delle direttive.

Sul punto l’appellante in particolare impugna i passaggi della sentenza contenuti a pag. 5 e 6, nei quali si richiamano una circ. ex INPDAP n.18 del 05.12.2011 e parere un dell'Agenzia delle Entrate prot.n.954 del 13.10.2011, in violazione dei principi sopra citati.

3.3.- Col terzo motivo si contesta la violazione dell'art. 1, c. 211, della

legge 11 dicembre 2016, n. 232 e della ratio legis e del principio di parità di trattamento, l'erronea interpretazione del principio di stretta interpretazione delle norme di esenzione tributaria e si sottolinea il contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla natura soggettiva dell'esenzione IRPEF.

In virtù di ciò, secondo la difesa la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto applicabile l'esenzione Irpef a tutti i trattamenti pensionistici previsti e goduti dalle vittime del dovere e suoi superstiti anche se non derivanti dalla infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni operative e di missione e, quindi, non si vede perché detta esenzione non debba applicarsi anche al beneficio delle due annualità di pensione privilegiata peraltro, già esente Irpef.

Il Giudice di prime cure, concentrandosi su un formalismo letterale superato dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha ignorato il principio cardine dell'equiparazione e la natura soggettiva dell'agevolazione, pervenendo a un risultato iniquo e contrario alla volontà del legislatore.

La sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte in cui nega l'esenzione IRPEF, dovendo invece riconoscersi il diritto all'esenzione fiscale in applicazione della corretta interpretazione letterale e sistematica della normativa vigente.

3.4.- Con un quarto motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 4, d.p.r. n. 510/1999 e, conseguentemente, l'erroneità della motivazione sul cumulo tra interessi e rivalutazione.

L’appellante ha richiamato l’art. 4, c. 4, del D.P.R. n. 510/1999 stabilisce espressamente che "Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale".

La norma prosegue specificando che "Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466".

Secondo la difesa, il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sui crediti costituisce un "diritto a carattere generale" nel senso dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 510/1999 e pertanto gli va riconosciuto, riformando sul punto l’impugnata sentenza.

3.5.- In subordine, la difesa articola un’eccezione di giurisdizione, segnalando che se la doppia annualità non è un trattamento pensionistico, allora la sua delibazione andrebbe assegnata alla cognizione del G.O. ex art. 442 c.p.c.

3.6.- La difesa ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

Accogliere il presente gravame e per l’effetto

- Riformare la sentenza impugnata nelle parti impugnate;

- Accogliere le domande formulate in primo grado nella parte in cui sono state rigettare dal Giudice di prime cure;

- Dichiarare che la doppia annualità di pensione privilegiata di reversibilità spettante all’appellante è esente da IRPEF sia perché

ragguagliata alla pensione privilegiata (esente Irpef) di cui gode sia ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 ed è pari a complessi € 79.252,68;

- Preso atto che l'INPS ha versato la somma di € 61.024,56, condannare l'INPS al pagamento della residua somma di 18.228,08, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;

- Riconoscere il diritto dell'appellante al cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme delle due annualità dovute, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 510/1999;

- Emettere ogni e conseguente provvedimento necessario alla tutela invocata;

- In subordine, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro;

- Condannare l'INPS al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

4.- Con memoria del 12.06.2026 si è costituito l'INPS chiedendo con articolata memoria il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma dell'impugnata sentenza.

5.- Con memoria del 15.06.2026 la difesa *Omissis* ha replicato a quanto contenuto nella memoria INPS, confermando le richieste formulate nell'atto d'appello.

6.- All'odierna pubblica udienza le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L’appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.

2.- Il primo motivo d’appello è, infatti, fondato.

E’ bene sottolineare, al riguardo, che lo scrutinio favorevole del motivo di gravame non si fonda sull’art. 3, c. 2, della legge n. 206/2004 che stabilisce che: "La pensione maturata di cui al comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”, ma non estende – contrariamente a quanto prospettato nell’atto d’appello (sic, pag. 13, righe 8 – 11) – tale esenzione ad “ogni altro trattamento previdenziale o retributivo che ne deriva sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle addizionali regionali e comunali.".

Merita invece condivisione l’affermazione difensiva secondo la quale la c.d. "doppia annualità" non può configurarsi come un'erogazione una tantum, distinta e autonoma dal trattamento pensionistico.

In effetti, l'art. 5, c. 4, della Legge n. 206/2004, nello stabilire che ai superstiti "*sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico*", ossia della pensione di reversibilità, colloca tale beneficio nell’ambito delle provvidenze di natura pensionistica assegnate ai superstiti delle vittime del dovere.

In tale prospettiva, si ritiene che alla doppia annualità in esame, quale trattamento pensionistico spettante alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sia da applicarsi il regime d’esenzione previsto dall’art. 1, c. 211 della legge n. 232 del 2016, a mente del quale “*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai*

trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall' imposta sui redditi.".

Quanto al contenuto normativo dell'art. 1, c. 211 della legge n. 232 del 2016, può osservarsi che la norma estende i benefici fiscali, ossia l'esenzione IRPEF, in ragione del richiamo all'effetto dell'esenzione fiscale prevista dall'art. *2, c. 5 e 6, della l.n. 407 del 1998 e dell'art. 3, c. 2, della l.n. 206 del 2004*, non costituendo i singoli benefici ivi indicati presupposto per l'applicazione della predetta esenzione.

Quanto ai presupposti soggettivi e oggettivi d'applicazione dell'art. 1, c. 211 della legge n. 232 del 2016, occorre considerare che il riferimento alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, consente di delimitare unicamente l'ambito dei destinatari dell'esenzione e non dei trattamenti pensionistici (v. sul punto Cass. V, 7958 del 2025).

Sul piano oggettivo, la doppia annualità prevista dall'art. 5, c. 4, della Legge n. 206/2004 rappresenta una forma particolare di trattamento pensionistico, che partecipa della stessa natura giuridica delle analoghe indennità una tantum di VIII categoria previste dall'art. 69 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell'articolo 4, c. 2, della Legge 9

gennaio 1980, n. 9, oltre che nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 915/1978 e al DPR n. 834/1981): anche con riferimento a queste ultime indennità, infatti, nonostante la loro particolare funzione indennitaria e struttura di erogazioni una tantum, non si è mai dubitato della loro natura pensionistica, e perciò naturale oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice contabile.

Al riguardo, pare appena il caso di rilevare come il fondare il rigetto della domanda sulla natura non pensionistica dell'indennità dedotta in giudizio (come pare abbia prospettato il giudice di primo grado) evidenzierebbe un possibile sconfinamento del giudice contabile dagli ambiti della propria giurisdizione esclusiva, comunque non refragabile in sede d'appello nel caso in esame, in quanto coperto da un giudicato implicito sulla giurisdizione, per l'operare degli artt. 15, c. 2, c.g.c. e 100 c.p.c. (applicabile al rito contabile ex art. 7 c.g.c.), in quanto l'appellante, pur soccombente nel merito, non lo è stato con riferimento al capo autonomo della sentenza che ha accolto la sua domanda in punto di giurisdizione (cfr. SU 21260 del 2016), e le parti resistenti in primo grado ed oggi appellate non hanno formulato specifico motivo avverso il capo della sentenza impugnata.

Le ragioni sopra indicate a fondamento della natura pensionistica dell'indennità in esame privano di pregio le ulteriori argomentazioni poste dal giudice di primo grado a sostegno della decisione di rigetto (il mancato espresso richiamo dell'art. 8, c. 2 l.n. 206 del 2004 in sede di estensione delle provvidenze alle vittime del dovere, o la mancata espressa previsione della doppia annualità nell'ambito operativo

dell’art. 1, c. 211 della legge n. 232 del 2016)

Per quanto precede, va accolto il primo motivo d’appello con assorbimento del secondo e del terzo motivo e, in riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarato che la doppia annualità di pensione privilegiata di reversibilità spettante all’appellante è esente da IRPEF.

3.- Il quarto motivo, concernente il cumulo tra interessi e rivalutazione, è infondato e va respinto.

L’art. 4, c. 1 del d.P.R. 510 del 1999 prevede il regime di corresponsione delle ‘elargizioni previste dalla normativa vigente’, ordinariamente soggette ad un divieto di cumulo; tra queste elargizioni, l’art. 4, c. 4 del d.P.R. 510 del 1999 individua quelle non soggette al divieto di cumulo: nulla è prescritto in ordine agli accessori (interessi e rivalutazione) di tali benefici, elargizioni o diritti non rinunciabili o a carattere generale.

Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha applicato l’art. 167, c. 3, c.g.c., trattandosi – contrariamente a quanto contraddittoriamente sostenuto dall’appellante – di accessori del credito pensionistico.

Per quanto precede, il quarto motivo d’appello va respinto con conferma del capo della sentenza che ha respinto la domanda concernente il cumulo tra interessi e rivalutazione.

5.- Per quanto precede, l’appello in epigrafe deve essere parzialmente accolto, con dichiarazione del diritto dell’appellante a percepire la doppia annualità di pensione privilegiata di reversibilità spettantele esente da IRPEF.

Va respinta, al contrario, la domanda concernente il cumulo tra interessi e rivalutazione in quanto infondata.

Il particolare atteggiarsi dei fatti di causa, la novità delle questioni trattate e la parziale soccombenza dell'appellante inducono il Collegio a compensare integralmente le spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello in epigrafe dichiara il diritto dell'appellante a percepire la doppia annualità di pensione privilegiata di reversibilità spettantele esente da IRPEF.

Respinge per il resto l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma in parte qua la sentenza impugnata.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Cons. Marco Smiroldo	Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16/09/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente